

Infoleg CR News

Direzione Processo Legislativo
Silvia Bertini

Settore Studi
Documentazione e
Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli



InfolegCrpNews

A cura di:
Maria Morello,
Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:
Simonetta Morreale

22 SETTEMBRE 2015



SOMMARIO

AMBIENTE	3
<i>Interventi di bonifica</i>	3
DIRITTO AMMINISTRATIVO	4
<i>Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015, n. 124: le novità</i>	4
<i>Riforma amministrativa</i>	4
DIRITTO COSTITUZIONALE	5
<i>Il bicameralismo differenziato ed il Senato</i>	5
ENTI LOCALI	6
<i>Le prospettive per le autonomie locali dopo l'equilibrio di bilancio</i>	6
<i>Una diversa organizzazione sociale: i mini Jobs</i>	7
LAVORO	8
<i>L'avvocato specialista</i>	8
PRIVACY	8
<i>Divieto per i Comuni della pubblicazione on line dell'elenco dei cittadini morosi</i>	8
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	9
<i>Riforma della Pubblica Amministrazione</i>	9
SANITA'	10
<i>Autismo : le novità</i>	10
<i>Immissioni Radioelettriche</i>	11

AMBIENTE

Interventi di bonifica

Nella nota di commento intitolata "Siti inquinati e obbligo di porre in essere le opere di recupero ambientale", a cura di Giuseppe Cassano, Direttore del dipartimento di Scienze giuridiche della European School Of Economics, pubblicata sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A.", reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che, il TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, con la sentenza n. 11100 dell'8 settembre 2015, è stato chiamato ad intervenire in una vicenda riguardante la bonifica di un sito di interesse nazionale, ripercorrendone la normativa di riferimento e la giurisprudenza che si è andata delineando nel corso degli anni. In detta sentenza si stabilisce come l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 152 del 2006, ed in particolare le innovazioni introdotte dalla parte IV titolo V di tale decreto, abbiano comportato per la bonifica dei siti inquinati il passaggio al nuovo sistema di procedure operative ed amministrative specificate dagli artt. 242 e seguenti dello stesso titolo V. Le funzioni da sviluppare concernono soprattutto la messa a punto del sistema dei controlli che attraverso la realizzazione di sopralluoghi in campo e riscontri diretti (campionamento e analisi) completano l'istruttoria tecnico amministrativa e permettono la validazione dei risultati nelle varie fasi della bonifica di un sito (caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica vera e propria), fino alla certificazione, ovvero al controllo delle autocertificazioni prodotte dai soggetti responsabili. La finalità da perseguire è quella di individuare con sicurezza il percorso operativo che porta alla certificazione di avvenuta bonifica di un sito e a ritroso la raccolta e la verifica delle diverse azioni che compongono il procedimento. Nel sopracitato

D. Lgs. si stabilisce che l'obbligo di bonifica è in capo al responsabile dell'inquinamento e che le autorità amministrative hanno la funzione di individuare e ricercare (art. 242 e 244); che il proprietario dell'area non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati hanno solo la facoltà di effettuare interventi di bonifica (art. 245); che nel caso di mancata individuazione del responsabile, le opere di bonifica sono realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250); che, a fronte delle spese sostenute, si vedono riconosciuto un privilegio speciale immobiliare sul fondo (253).

Si sottolinea in sentenza come la giurisprudenza, in linea generale, tenga in debita considerazione e applicazione il principio europeo di "chi inquina paga". Comunque l'obbligo di bonifica o messa in sicurezza non può essere caricato sul proprietario incolpevole ove manchi ogni sua responsabilità. L'Amministrazione non può, perciò, imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato il pagamento, lo svolgimento delle attività di recupero e di risanamento, ma deve individuare chi è il proprietario del bene. Dal combinato disposto degli artt. 244, 250 e 253 del Codice ambiente si ricava, che nel caso di una mancata esecuzione degli interventi ambientali da parte del responsabile dell'inquinamento, le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla P.A. competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, nel caso in cui la rivalsa non giunga a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto degli stessi interventi.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015, n. 124: le novità

Nell'articolo intitolato "Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015, n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di S.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela", a cura di Maria Alessandra Sandulli, prof. ordinario di diritto amministrativo presso l'università degli Studi di Roma Tre, si sottolinea che la sopracitata legge, è stata approvata il 7 agosto 2015 ed è intervenuta direttamente, dal 28 agosto scorso, su alcune disposizioni chiave della L. 7 agosto 1990, n. 241. Con riferimento alla S.c.i.a. e alla revoca, già oggetto di modifiche da parte delle c.d. norme sblocca-Italia, la riforma ha prestato particolare attenzione al regime di autotutela, cercando un difficile temperamento tra la necessità di assicurare il rispetto della legalità e quello di garantire gli operatori e, soprattutto gli investitori della stabilità dei titoli di abilitazione all'esercizio di attività economiche e al godimento dei benefici. In proposito, si afferma che la legge è reintervenuta sul regime della S.c.i.a. e del silenzio-assenso sui procedimenti ad istanza di parte, eliminando anche alcuni contrasti della L. n. 241 del 1990 (soprattutto il regime sanzionatorio previsto dall'art. 21, comma 2, e l'illogico richiamo nell'art. 19, agli artt. 21-quinquies e 21-nonies - relativi a provvedimenti di

secondo grado - in riferimento a titoli fondati su atti di diritto privato). Ora, a parere dell'autrice si pone un ripensamento sul potere di autotutela, che da strumento ordinario e naturale di riesercizio del potere in funzione della massima tutela e dell'interesse pubblico, si trasforma in strumento eccezionale, che non può trascurare le esigenze di certezza e di stabilità che sono di guida alla garanzia di effettività delle libertà economiche.

Nel testo, in particolare, l'autrice pone l'attenzione sui seguenti punti: - il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra queste e gestori di beni o servizi pubblici; - le modifiche al regime della d.i.a/s..c.i.a e del silenzio-assenso sui procedimenti a istanza di parte; - i nuovi limiti al potere d'annullamento d'ufficio dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici; - i nuovi limiti al potere amministrativo di sospensione dell'efficacia e dell'esecutività dei provvedimenti; - le conseguenze delle nuove disposizioni sulla tutela del terzo.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it>

Riforma amministrativa

Nel commento intitolato "La legge Madia e il principio di unità amministrativa dello Stato", a cura di Stefano Battini, professore ordinario di diritto amministrativo, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano Giuridico", della Wolters Kluwer, (15/09/2015), si sottolinea che, il 7 agosto 2015, è stata approvata la legge n. 124 del 7 agosto 2015. La suddetta avvia un nuovo percorso riformatore, assegnando al governo un'ampia delega che riguarda tutti i fondamentali aspetti (organizzazione, personale, attività) della vita delle pubbliche amministrazioni.

La delega è percorsa da un filo conduttore che consiste nel principio di unità

amministrativa dello Stato. Si rammenta, che l'unità dello Stato non ha solo una dimensione politica, ma anche amministrativa. La legge Madia, riscopre e valorizza, anche ai fini semplificativi e di contenimento della spesa, l'identificazione fra funzionario e Stato, e, con essa, il principio di unità amministrativa. Tutte le amministrazioni statali devono essere rappresentate, in periferia, da un unico Ufficio territoriale dello Stato.

Nel testo, in particolare, l'attenzione dell'autore viene focalizzata su tre profili, considerati di particolare importanza: il

concorso unico, il ruolo unico ed il testo unico.

Per quanto concerne il concorso unico, la Legge Madia, prevede che i concorsi si facciano regolarmente, con cadenza "annuale", per garantire un ricambio generazionale (in quanto i dipendenti pubblici italiani hanno 52 anni di media e solo il 10% di essi ha meno di 35 anni).

Secondo detta Legge, si istituisce anche il "sistema della dirigenza pubblica", articolato in tre diversi ruoli unificati e coordinati, per i dirigenti dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.

Con la possibilità di conferire l'incarico a tutti i dirigenti del "ruolo unico", l'ambito su cui si esercita la scelta del dirigente si amplia significativamente. L'idea, già introdotta alla fine degli anni '90, per un breve periodo, consiste nel creare un mercato della dirigenza pubblica, nel quale competono coloro che aspirano ad incarichi presso le amministrazioni.

Per il terzo profilo, tale legge prevede, l'elaborazione di un testo unico del lavoro pubblico. Questo dovrebbe contenere: da un lato, le norme generali applicabili ai dipendenti privatizzati, ma derogatorie rispetto alla disciplina comune privatistica; dall'altro lato, le norme generali applicabili, ai dipendenti non privatizzati, in via residuale, per quanto non previsto dai rispettivi ordinamenti. Il d.lgs. n. 165 del 2001

costituisce la base di partenza, ma non corrisponde oggi a tale modello. Esso presenta molte norme non autentiche, riferite a singole categorie di dipendenti, o estranee alla materia del lavoro pubblico, mentre molte norme generali sul lavoro pubblico, che dovrebbero far parte di un testo unico, sono invece sparse in altre leggi. Di conseguenza la legge Madia affida al governo le seguenti funzioni: censire tutte le norme c.d. extravagantes; ricondurle al corpo normativo principale; abrogare o coordinare quelle fra loro disarmoniche; depurare il nuovo testo unico dalle norme spurie, che attualmente si trovano nel d.lgs. n. 165 del 2001. Questa operazione di sfoltoimento deve essere molto incisiva. Oggi il d.lgs. n. 165 del 2001 contiene oltre 200 pagine, è pieno di ripetizioni e norme inutili, superate, disapplicate, talora linguisticamente e sistematicamente incomprensibili.

L'operazione che ne consegue risulta essere pertanto ardua, ma potrebbe permettere ai funzionari amministrativi reclutati con le medesime procedure, posti al servizio dello stesso datore di lavoro, che è lo Stato, di essere sottoposti alle stesse regole. Quindi il principio di unità amministrativa si coniugherebbe con quello del merito, con gli obiettivi di efficienza, con le esigenze di semplificazione della gestione e razionalizzazione normativa.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Il bicameralismo differenziato ed il Senato

Nel commento intitolato "Il bicameralismo differenziato e il Senato quale perno della forma di Stato regionale", a cura di Enzo Cheli, pubblicato sulla Rassegna di Astrid n. 230 (n. 15/2015), si rileva che, la riforma costituzionale che è all'esame del Senato, persegue tre finalità principali: - a) trasformare l'attuale bicameralismo paritario in un bicameralismo differenziato; b) rafforzare la stabilità e l'efficienza del Governo; c) riordinare lo Stato regionale ed il sistema delle autonomie con una nuova

distribuzione degli equilibri tra centro e periferia.

Lo scopo dichiarato della riforma è quello di cambiare il bicameralismo trasformandolo in differenziato, questo ultimo, a parere dell'autore, richiede che le Camere che adesso svolgono le medesime funzioni, dopo la riforma, invece, vadano a svolgere funzioni diverse. La diversificazione da attuare, attiene alle funzioni e non alla posizione che deve essere riconosciuta a ciascuna delle due Camere, visto che le medesime sono chiamate a comporre un Parlamento, che

anche dopo la riforma rimane bicamerale. Infatti nel bicameralismo differenziato ciascuna Camera, pur esercitando funzioni diverse dall'altra, deve mantenere la sua natura e dignità originaria di organo costituzionale, con la conseguenza che una riforma nata per differenziare le funzioni tra le due Camere non dovrebbe in nessun modo trasformarsi, nell'ambito di una corretta impostazione costituzionale del governo parlamentare, in una riforma destinata a modificare la posizione di una delle due Camere. Ma proprio su tale punto si pone un problema che consiste nel come differenziare le funzioni delle due Camere senza alterarne la loro natura e posizione di organi costituzionali. A parere dell'autore, la strada da percorrere, dovrebbe essere quella di caratterizzare la Camera quale perno della forma di governo, in quanto titolare dell'indirizzo politico nazionale e del raccordo fiduciario con il governo centrale, e, nel contempo, di caratterizzare il Senato come perno della forma di Stato in quanto anello finale di raccordo al centro e nelle proiezioni sovranazionali dei diversi indirizzi politici espressi nel sistema delle autonomie a livello

locale. In questo modo il bicameralismo differenziato potrebbe esplicare tutte le sue potenzialità positive, in quanto elemento di saldatura e punto di equilibrio tra la forma di governo parlamentare e quella forma di Stato regionale che rappresentano le linee portanti del nostro impianto costituzionale, che la riforma non intende scalfire. Non mancano comunque elementi di criticità in proposito.

A parere dell'autore il progetto di riforma è ben giustificato e fondato nelle sue motivazioni, ma affinché sia veramente funzionale al suo innesto nell'impianto originario della nostra Costituzione, andrebbe ancora calibrato meglio per quanto concerne i suoi equilibri complessivi e per alcune delle soluzioni tecniche adottate. Da questo ne consegue la necessità di svolgere una riflessione maggiore sia sul modello di bicameralismo che si intende perseguire, sia sul futuro del nostro Stato regionale, che è nato come modello politico ma che potrebbe rischiare, in assenza di un centro di raccordo costituzionale adeguato, di risultare snaturato e declassato ad un livello solamente amministrativo.

ENTI LOCALI

Le prospettive per le autonomie locali dopo l'equilibrio di bilancio

Nell'articolo intitolato "Quali prospettive per le autonomie locali dopo l'introduzione dell'equilibrio di bilancio", a cura di Elena di Carpegna Brivio, assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico presso l'università degli studi di Milano Bicocca, si sottolinea che, la fisionomia costituzionale della politica finanziaria è l'ambito nel quale si sono manifestati maggiormente dubbi interpretativi. Al fine di comprendere al meglio le nuove norme costituzionali si rende opportuno porre l'attenzione su alcune questioni di fondo. Si rammenta, in proposito, che l'intero tema della politica economica, è nella logica della Costituzione, servente alla decisione fondamentale per lo Stato sociale. In questo senso si spiegano le particolari simmetrie che uniscono diritti sociali e diritti di libertà, tutela dell'iniziativa economica

privata ed economia mista, spesa pubblica ed equilibrio di bilancio. Ne consegue che i rapporti finanziari interni all'ordinamento, non possono essere considerati come un ambito a se stante, ma devono essere interpretati attraverso una serie di principi che ne influenzano la lettura e che richiedono di valutare le ricadute di ogni scelta politica economica alla luce delle finalità di progressione economico-sociale indicate in Costituzione, senza che si possa stabilire una definitiva adesione dell'ordinamento italiano a modelli teorici predeterminati. Le nuove norme in tema di equilibrio di bilancio sembrano immettere elementi nuovi, che consolidano il collegamento tra ordinamento interno e quello sovranazionale e, nel contempo, avviano, una fase di realizzazione dei diritti sociali, in cui conta soprattutto il

positivo inserimento dell'economia italiana in un a serie di servizi e di opportunità dal carattere potenzialmente cosmopolitico. In un siffatto contesto ci si chiede quale ruolo possano giocare gli enti territoriali e quali prospettive si aprano per essi dopo molti anni di interventi legislativi che avrebbero dovuto accentuarne l'orientamento complessivo.

Nel testo, in particolare, si cerca di ricostruire l'incidenza delle nuove regole finanziarie sui rapporti tra Stato ed autonomie e quindi si tenta di comprendere quale ruolo assumono i diversi strumenti giuridici che sono stati

predisposti per permettere che gli scopi economici previsti dallo Stato in ambito comunitario siano efficacemente calati all'interno del nostro territorio. Inoltre, ne vengono evidenziate le criticità del nostro sistema di diritto pubblico che sembra tuttora caratterizzato da una condizione di dipendenza di Regioni ed Enti locali nei confronti delle decisioni assunte dallo Stato centrale.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it>

Una diversa organizzazione sociale: i mini Jobs

Nel commento intitolato "Una diversa organizzazione sociale e uno dei modi per realizzarla: i mini jobs", a cura di Giampaolo Rossi, pubblicato sulla Rassegna di Astrid n. 230 (n.15/2015), si rileva che sarebbe necessario modificare alcuni aspetti dell'attuale organizzazione sociale. Al riguardo, l'autore fa due constatazioni, la prima riguarda l'evoluzione tecnologica in base alla quale, per produrre tutti i beni che sono necessari a una determinata collettività non è necessario che tutti i suoi componenti esercitino una attività lavorativa regolata secondo i modelli attuali. Risulta quindi strutturale la presenza di un tasso di disoccupazione, di persone che non riescono e non vogliono inserirsi in uno dei modelli previsti dalle norme. La risposta che consegue per detto fenomeno è duplice: da un lato il reddito di cittadinanza e cioè l'idea che chi è privo di reddito riceva dalla collettività un contributo finanziario sufficiente alla sua sopravvivenza. Dall'altro, il lavoro in nero, che comprende una serie di lavori e lavoretti contratti fra le parti, che sfuggono alle regole fiscali e previdenziali.

La seconda constatazione, invece, si sofferma sulla crisi della famiglia che rappresenta il

nucleo fondamentale della società. Le ragioni della crisi della famiglia non sono ancora state del tutto comprese. Il modello che ha funzionato per millenni era fondato sulla divisione dei ruoli fra maschi e femmine e su aggregati ampi nei quali ciascuno trovava la protezione ed il modo di rendersi utile. L'evoluzione tecnologica ha creato basi diverse per l'organizzazione sociale: si può sopravvivere anche da soli, le donne hanno le stesse capacità degli uomini.

Il modello delle ultime generazioni della famiglia monocellulare, composta da due persone che lavorano e da 1, 2 figli non appare adeguato. Nel gruppo, nella famiglia allargata, fondata su basi affettive, elettive, locali o di altro tipo, ciascuno può trovare il suo modo di rendersi utile.

Per queste considerazioni, si impone, un cambiamento dell'attuale organizzazione sociale, prevedendo la ri-creazione di gruppi famigliari, o amicali, o di vicinato, o di altro tipo, che riformino l'organizzazione di base. Per la suddetta finalità sarebbe opportuno prevedere forme di attività lavorativa, non in nero ma non gravate da eccessivi pesi fiscali o previdenziali, denominati "mini job".

LAVORO

L'avvocato specialista

Si segnala che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2015, n. 214, il Decreto del Ministero della Giustizia n. 144, del 12/08/2015, contenente il "Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247". Il medesimo disciplina le modalità di svolgimento dei percorsi formativi dell'avvocato specialista fissando i parametri in base ai quali valutare l'esperienza del professionista nell'area di specializzazione.

Il testo consta di 16 articoli, suddivisi in 5 distinti titoli, in cui il Ministro oltre che a fornire la definizione di avvocato specialista ha dettato in modo specifico i requisiti per conseguire il titolo e per mantenerlo.

L'art. 1 individua 18 aree di specializzazione:

- a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;
- b) diritto agrario;
- c) diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;
- d) diritto dell'ambiente;
- e) diritto industriale e delle proprietà intellettuali;
- f) diritto commerciale, della concorrenza e societario;
- g) diritto successorio;
- h) diritto dell'esecuzione forzata;
- i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
- l) diritto bancario e finanziario;
- m) diritto tributario, fiscale e doganale;
- n)

- o) diritto della navigazione e dei trasporti;
- o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale;
- p) diritto dell'Unione europea;
- q) diritto internazionale;
- r) diritto penale;
- s) diritto amministrativo;
- t) diritto dell'informatica.

Per acquisire il titolo di specialista, l'avvocato deve presentare domanda al consiglio dell'ordine di appartenenza che, verificata la regolarità, la trasmetterà al Consiglio Nazionale Forense; l'art. 6 del regolamento stabilisce alcuni presupposti per la presentazione della domanda, tra i quali:

- frequenza con esito positivo, negli ultimi 5 anni, di corsi di specializzazione (art. 7) o, alternativamente, comprovata esperienza nel settore di specializzazione (art. 8);
- assenza nei tre anni precedenti di sanzioni disciplinari definitive, diverse dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
- assenza nei due anni precedenti, di revoca di un precedente titolo di specialista.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:

<http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/03/25/avvocato-specialista-la-bozza-di-regolamento#>

PRIVACY

Divieto per i Comuni della pubblicazione on line dell'elenco dei cittadini morosi

Nell'approfondimento intitolato "Black list nei comuni: pubblicazione on line dell'elenco di cittadini morosi", a cura di Mauro Alovio, avvocato, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A." (18/09/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che il Garante della Privacy, sulla base di alcuni articoli di stampa, ha richiesto ad un Comune alcune informazioni sul caso dell'iniziativa di diffusione on line dei dati

relativi ai cittadini in stato di morosità pubblicati sul sito istituzionale dell'ente. Tale Autorità, nell'intervenire ha precisato, che la diffusione consentita dei dati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 e art. 11, comma 1, lett. d) del Codice Privacy (D. Lgs. n. 196 del 2003), è soltanto quella prevista da una norma di legge o di regolamento nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza. Inoltre, il Garante richiama il provvedimento

recante *"Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web"* del 15 maggio 2014, nel quale ha fornito chiare indicazioni agli enti in ordine alle cautele da adottare per la diffusione dei dati personali in internet. Il Comune ha risposto al Garante che l'iniziativa della diffusione dei dati relativi alla morosità dei cittadini è stata assunta perché persegue la finalità di stimolare il senso civico dei cittadini, ed è volta a sollecitare il pagamento dei tributi e ad evitare l'evasione. Inoltre il medesimo ente ha spiegato che erano in corso di approvazione alcune modifiche al regolamento comunale in materia di tributi. Infatti il nuovo Regolamento dei tributi prevede la pubblicazione obbligatoria sul sito web istituzionale dei nominativi dei cittadini in stato di morosità rispetto ai tributi IMU (Imposta municipale propria), TASI (Tributo servizi indivisibili), TARI (Tributo servizi indivisibili). Oltre a ciò il Consiglio comunale ha deliberato che la nuova integrazione del

Regolamento avrà effetto retroattivo, a decorrere dal 1 gennaio 2015.

La pubblicazione on line dei dati dei cittadini in stato di morosità prevista dall'integrazione del Regolamento comunale in materia di tributi costituisce un trattamento di dati personali non conforme ai principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza previsti dalla normativa europea e nazionale. Pertanto secondo il Garante la pubblicazione dei dati on line dei dati dei cittadini in stato di morosità può costituire uno strumento vessatorio suscettibile di causare danni e disagi sul piano personale lesivi della dignità dell'interessato.

L'intervento del Garante è di rilevante interesse in quanto sempre più spesso si assiste, anche negli enti pubblici, a rischi di gogna mediatica elettronica che presentano elementi di criticità considerata l'evoluzione giurisprudenziale del diritto all'oblio e l'imminente entrata in vigore del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Riforma della Pubblica Amministrazione

Nell'approfondimento intitolato "La Carta della cittadinanza digitale nella riforma della Pubblica Amministrazione Madia", a cura dell'avvocato Mauro Alovio, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A.", reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che la suddetta riforma Madia si focalizza fin dal suo primo articolo sulla cittadinanza digitale per perseguire l'ammodernamento dei servizi elargiti dalla P.A. A parere dell'autore si tratta di una scelta strategica importante e prospettica e dal forte valore simbolico.

L'art. 1 *"Carta della cittadinanza digitale"* è volto a rappresentare lo sforzo di potenziare i diritti dei cittadini e delle imprese nei rapporti con le pubbliche amministrazioni digitali.

Tuttavia, attualmente le pubbliche amministrazioni in Italia risultano ancora essere in ritardo rispetto a quelle degli altri

Paesi. Una moderna amministrazione digitale consente di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale, inoltre deve garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi della persona, limitando la necessità dell'accesso fisico dei cittadini agli uffici pubblici.

Detta riforma prevede, ai fini della semplificazione, la delega al governo ad emanare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge stessa uno o più decreti legislativi tesi a modificare e integrare, il Codice dell'amministrazione digitale.

L'art. 1 delinea specifici criteri direttivi: sui servizi, sui procedimenti, sull'accesso ad Internet, sui processi decisionali interni della P.A. e sulla governance del digitale in Italia.

Tra le novità principali emerge la previsione di misure premiali per le amministrazioni che potrebbero innestare percorsi virtuosi e di sana competizione fra i diversi enti a vantaggio dei cittadini.

Tra i criteri direttivi sono compresi la digitalizzazione anche in relazione al processo di misurazione e valutazione della performance per permettere un coordinamento a livello nazionale. Tra i criteri direttivi della delega si impone per importanza il profilo della banda larga e dell'accesso alla rete: infatti occorre garantire, in linea con gli scopi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività a banda larga e ultra larga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici

pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni, anche attribuendo carattere prioritario, nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della strategia italiana per la banda ultra larga, all'infrastrutturazione con reti a banda ultra larga nei settori scolastico, sanitario e turistico.

La prospettiva della disposizione è volta a favorire la realizzazione di un'unica rete Wi-Fi ad accesso libero, con autenticazione tramite Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), presente in tutti i luoghi di particolare interesse turistico, e prevede la possibilità di estendere il servizio anche ai cittadini non residenti in Italia.

SANITA'

Autismo : le novità

Nell'articolo intitolato "Autismo: le nuove in materia di diagnosi, cura e assistenza alle famiglie", a cura di Laura Biarella, avvocato in Perugia, si evidenzia che la c.d. sindrome dello spettro autistico trova tutela per la prima volta nella L. n. 134 del 18 agosto 2015.

Il testo si compone di sei articoli e segnala un notevole passo in avanti compiuto dall'ordinamento, per quanto concerne la diagnosi e la cura della patologia, a sostegno sia dei soggetti affetti dalla patologia che delle famiglie che se ne occupano. Nel primo articolo vengono richiamate le previsioni della Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale ONU del 12 dicembre 2012; nel secondo, invece, si impegna l'Istituto superiore di Sanità ad aggiornare le già note Linee Guida pubblicate nell'ottobre 2011, ponendo quale parametro di riferimento le conoscenze derivanti dalla letteratura scientifica e dalle

buone pratiche interne ed internazionali; nel terzo, vengono indicate le politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico; nel quarto, recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo del Ministero della salute", con cadenza triennali, si fissa il primo adempimento in 120 giorni decorrenti dall'aggiornamento dei Lea (prescritto all'art. 3, comma 1); l'articolo quinto, in tema di ricerca, impegna il Ministero della salute a promuovere lo sviluppo di progetti di ricerca sul suddetto disturbo e le relative buone pratiche terapeutiche ed educative; il sesto, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale nell'attuazione della nuova legge non dovranno derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.altalex.com/documents/news/2015/08/31/legge-18-agosto-2015-numero-134-autismo>

Immissioni Radioelettriche

Nella nota di commento intitolata "Tutela della salute: spetta allo Stato adottare misure contro i rischi dell'elettromagnetismo", a cura di Valerio Vecchione, avvocato in Roma, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano Giuridico", della Wolter Kluwer (16/09/2015), si evidenzia che, il TAR Sicilia, con la sentenza, Sez. I, del 01/09/2015 n. 2186 ha annullato il regolamento del Comune di Arcireale in tema di installazione delle stazioni radio-base per la diffusione del segnale di telefonia mobile, con il quale era stata vietata l'installazione degli impianti a meno di 200 mt. da aree definite c.d. sensibili (scuole, ospedali, etc.).

Il caso di specie trae origine da una nota impresa che, nel settembre del 2014, ha presentato al Comune di Arcireale la domanda di autorizzazione all'installazione di una stazione radio-base, in adempimento agli artt. 86-88 del codice delle comunicazioni elettroniche. Nonostante il rilascio del parere favorevole della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Catania, il responsabile dello Sportello unico per le attività produttive ha rigettato la domanda in ragione del fatto che il Settore urbanistica e ambiente del Comune ha rilevato che detta installazione non rispettava le distanze minime prescritte dal regolamento comunale per le telecomunicazioni adottato nel giugno 2013.

Detta impresa si è rivolta al giudice amministrativo impugnando sia il provvedimento negativo, che il regolamento comunale e, evincendo che le distanze minime prescritte dal regolamento, aventi una funzione precauzionale, erano state stabilite in contrasto con la Legge quadro n. 36/2001, che affida allo Stato il compito di attuare il principio comunitario di precauzione tramite la previsione dei valori di attenzione.

IL TAR in primis ha accolto la richiesta di misure cautelari, ordinando al Comune di rivalutare l'istanza dell'impresa. Il medesimo si è però orientato in senso nuovamente sfavorevole all'istanza e ha aggiunto nuovi motivi per l'ulteriore diniego. Quest'ultimo

oltre alle violazioni delle distanze minime prescritte dal regolamento, è stato fondato sulle caratteristiche tecniche dell'impianto.

Detto Organo ha ritenuto di poter prescindere dall'esame delle censure di natura procedimentale, ritenendo fondate le censure relative all'illegittimità del regolamento comunale per violazione della disciplina statale vigente in tema.

Si rammenta in proposito che gli artt. 86 e 90 del Codice delle comunicazioni elettroniche assimilano, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, così ammettendo che le medesime possano essere collocate in qualsiasi punto del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche. Secondo il TAR da questo motivo discende la conseguenza che le discipline locali tese ad individuare specifiche aree per l'ubicazione degli impianti non devono ostacolare l'insediamento ed il funzionamento, ma conformarsi alle finalità e agli scopi della legge statale. Ne deriva quindi che le amministrazioni comunali non possono adottare misure di natura edilizia o urbanistica (come, ad esempio, il divieto di installare stazioni radio-base in determinate zone territoriali o la previsione di distanze minime da osservare rispetto al centro cittadino) per introdurre deroghe ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici sanciti da norme statali. L'art. 4 della Legge n. 36/2000 assegna allo Stato, la competenza ad adottare misure a tutela della salute della popolazione dalle immissioni radioelettriche e misure come quelle introdotte dal Comune di Arcireale, che finiscono per invadere la competenza statale in tema di tutela dai rischi dell'elettromagnetismo.

Pertanto i limiti introdotti dal suddetto Comune, oltre che violare la competenza statale, si ponevano in contrasto con il criterio individuato dal legislatore statale per bilanciare le esigenze della tutela della salute pubblica con la garanzia dei diritti costituzionali in tema di comunicazione.